

Dalla lettura coordinata dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. consegue necessariamente l'utilizzabilità, da parte di ciascuna impresa concorrente (con riferimento alla classifica IV richiesta dal bando nella categoria prevalente "lavori edili" OG1), della certificazione, per la categoria, per la classifica III, che dà titolo a partecipare alle gare e ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (con riferimento a ciascuna delle imprese riunite o consorziata, allorché, come nella specie, ciascuna di esse sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara) e consente il cumulo del requisito in questione, purché siano rispettati (come nel caso in esame) le percentuali e gli equilibri fissati dal citato art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m..